

IL NUOVO STATUTO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

1. - *Lo Statuto vigente della Conferenza Episcopale Italiana fu approvato « ad quinquennium » dal Santo Padre Paolo VI nella Udienza concessa il 19 novembre 1977 al Cardinale Prefetto della Congregazione per i Vescovi (cfr. Rescritto della Congregazione per i Vescovi, in pari data, n. 1029/53).*

Sostanzialmente lo Statuto dell'anno 1977 corrispondeva agli Statuti che la Conferenza ebbe fin dal 16 dicembre 1965 quando la C.E.I. fu strutturata secondo le norme volute dal Concilio Vaticano II.

2. - *Prima della scadenza del quinquennio, il Presidente della Conferenza, con lettera 9 novembre 1982, prot. n. 812/82, chiese la proroga di un anno per poter arricchire il testo dello Statuto in vigore con i miglioramenti suggeriti dall'esperienza. La proroga fu concessa dal Santo Padre (cfr. Lettera del Prefetto della Congregazione per i Vescovi, 15 novembre 1982, prot. n. 1029/53).*

Successivamente, la Conferenza ottenne, a richiesta, la proroga allo Statuto « sino alla approvazione delle nuove norme attualmente allo studio » (cfr. Lettera del Prefetto della Congregazione per i Vescovi, 26 settembre 1983, prot. n. 1029/53).

3. - *Il lavoro di revisione dello Statuto C.E.I. era stato avviato già dall'8 gennaio 1982 con l'insediamento di un apposito Gruppo di studio, voluto dal Consiglio Permanente per raccogliere osservazioni e questioni sorte nel quinquennio e formulare proposte di aggiornamento alla luce di diversi ed importanti fattori quali:*

- le autorevoli sollecitudini del magistero pontificio, prima di Paolo VI e quindi di Giovanni Paolo II (cfr. « Discorsi alla Conferenza Episcopale Italiana » — 1964-1973; 1974-1977; 1979-1982 — editi a cura della Segreteria Generale C.E.I.);*
- la promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico avvenuta il 25 gennaio 1983 (con innovazioni per le Conferenze Episcopali);*
- l'Accordo concordatario tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, firmato il 18 febbraio 1984;*
- le esperienze di comunione episcopale e di attività collegiale ottenute attraverso lo sviluppo dei progetti pastorali negli anni più recenti;*
- le istanze provenienti dalle situazioni culturali e sociali del Paese;*
- l'esperienza di un nuovo rapporto con le Conferenze Episcopali di altri Paesi, in specie con quelli dell'area europea.*

4 - *L'iter di lavoro successivo può essere brevemente riassunto nei seguenti termini:*

- *studio e formulazione di proposte da parte del Gruppo di lavoro sopra richiamato;*
- *consultazione delle Conferenze Episcopali Regionali per avere pareri collegiali e altri suggerimenti;*
- *approfondimento delle proposte nelle sessioni del Consiglio Permanente;*
- *approfondimento e verifica nelle Assemblee Generali della Conferenza;*
- *interpellanza di Esperti e confronti con gli Statuti di altre Conferenze Episcopali.*

5. - *All'approvazione dei singoli articoli s'è proceduto nel corso delle Assemblee Generali XXIII e XXIV (7-11 maggio e 22-26 ottobre 1984).*

Ciascun articolo è stato presentato e discusso prima della votazione, che è avvenuta con schede scritte e a norma canonica. Dopo la votazione dei singoli articoli si è proceduto al voto complessivo di approvazione di tutto il testo e di richiesta della « recognitio » pontificia.

6. - *Il testo dello Statuto è stato inviato alla Santa Sede per la debita « recognitio » dal Cardinale Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Anastasio A. Ballestrero, con lettera n. 1000/84 del 20 novembre 1984.*

Il Prefetto della Congregazione per i Vescovi, Card. Bernardin Gantin, trasmettendo al Presidente della C.E.I. il Decreto di approvazione con lettera n. 1029/53 del 26 marzo 1985, così si esprimeva:

« Sono lieto di comunicare all'Eminenza Vostra che nell'Udienza del 25 marzo il Santo Padre ha approvato definitivamente gli statuti di codesta Conferenza episcopale.

« Compiego alla presente il relativo Decreto di questa Congregazione ed una copia autenticata delle norme.

« Mentre volentieri compio questo dovere, desidero esprimere all'Eminenza Vostra, ai membri della C.E.I. ed ai suoi collaboratori il mio più vivo compiacimento per la diligenza con cui si è provveduto alla revisione degli statuti per adeguarli alle disposizioni del nuovo Codice di Diritto Canonico e formulo l'auspicio che essi contribuiscano a rendere sempre più feconda e tempestiva l'azione di codesto organismo episcopale, tenute anche presenti le competenze che il nuovo Concordato tra la Santa Sede e lo Stato Italiano gli attribuisce.

Desidero, infine, esprimere apprezzamento per il preambolo che precede il testo delle norme, per lo spirito che lo anima e nel quale codesti Pastori hanno messo in evidenza il loro spirito collegiale fondato teologicamente ».

SACRA CONGREGATIO PRO EPISCOPIIS

Prot. n. 1029/53

I T A L I A E

De Conferentiae Episcopalis statutorum recognitione

D E C R E T U M

Italiae sacrorum Antistites, ad salutem animarum per idoneas apostolatus formas provehendam iam dudum consociati, ab Apostolica Sede postulaverunt ut Episcopalis Coetus statuta, die 19 Novembris 1977 ad quinquennium experimenti causa approbata, postea ad tempus prorogata et nuper iuxta normas Codicis Iuris Canonici opportune revisa, iterum recognoscerentur.

Quapropter Summus Pontifex JOANNES PAULUS, Divina Providentia PP II, in Audientia diei 25 Martii 1985, referente infrascripto Cardinali Congregationis pro Episcopis Praefecto, audito Consilio pro Publicis Ecclesiae Negotiis, statuta Conferentiae Episcoporum Italiae, prout in adnexo exemplari continentur, rata habuit atque semel recognovit.

Insuper Idem Summus Pontifex, normae canonis 450 § 1 C.I.C. derogans, indulget ut ad memoratam Episcoporum Conferentiam Ordinarii quoque locorum alterius ritus pleno iure pertineant.

Contrariis quibusvis non obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus Congregationis pro Episcopis, die 25 mensis Martii anno 1985.

BERNARDIN CARD. GANTIN

Praefectus

+ LUCAS MOREIRA NEVES

*Archiep. tit. Feraditan maior
a secretis*

TESTO DELLO STATUTO

PREAMBOLO

1. - Una consolidata tradizione testimonia anche in Italia la felice esperienza di Chiese vicine che si ritrovano organicamente insieme, per aree geografiche e contesti omogenei, in comunione di fede, di missione e di orientamenti pastorali.

Ogni Chiesa particolare, infatti, è costitutivamente in comunione con tutte le altre, nelle quali riconosce lo stesso mistero che si realizza in se stessa, così che il corpo mistico di Cristo è pure un corpo di Chiesa¹.

Emergono in tal modo le Conferenze Episcopali, come organismi permanenti: assemblee di Vescovi di una nazione o di una regione, le quali esercitano congiuntamente funzioni pastorali².

2. - Il Signore Gesù ha affidato la Chiesa ai Vescovi, come a pastori e, mediante il dono dello Spirito Santo, li ha costituiti maestri di dottrina, sacerdoti del sacro culto, ministri di governo³.

Ogni Vescovo, pertanto, inserito nella successione apostolica mediante il sacramento dell'Episcopato, regge la Chiesa particolare che gli viene affidata per missione canonica, come vicario è legato di Cristo, con potestà ordinaria, propria ed immediata⁴.

3. - Il Signore stesso, però, volle costituire in collegio o ceto stabile gli Apostoli⁵ e vi pose a capo Pietro, « per confermare i fratelli » (Lc 22, 32) e perché fosse Pastore di tutto il suo gregge (cfr. Gv 21, 15 ss.). I Vescovi, pertanto, come successori degli Apostoli, sono uniti tra loro in un unico collegio congiunto al Romano Pontefice e sono costituiti pastori sotto la sua guida⁶.

¹ Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, Cost. Dogm. sulla Chiesa *Lumen gentium*, n. 23.

² Cfr. CODICE DI DIRITTO CANONICO, can. 447.

³ Cfr. *Ivi*, can. 375, par. 1.

⁴ Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, Cost. Dogm. sulla Chiesa *Lumen gentium*, n. 27; cfr. anche CIC, cann. 375, 381.

⁵ Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, Cost. Dogm. sulla Chiesa *Lumen gentium*, n. 19.

⁶ Cfr. *Ivi*, n. 22.

« Di qui nasce l'esigenza di una piena comunione dei Vescovi tra loro e con il Successore di Pietro nella fede, nell'amore, negli intenti e nell'azione pastorale »⁷. Questa comunione si esprime nella carità collegiale che « esige una perfetta armonia da cui risulta la sua forza morale, la sua bellezza spirituale, la sua esemplarità sociale »⁸.

4. - In questo orizzonte teologico-pastorale, la Conferenza Episcopale Italiana « consapevole della propria attività e della propria autonomia intende far rivivere la tradizione collegiale vigente nella Chiesa fin dalla più remota antichità »⁹.

Nuove situazioni storiche¹⁰, poi, interpellano la Chiesa in Italia; fanno emergere problemi pastorali a dimensione sempre più ampia e indicano responsabilità comuni che reclamano capacità di progettazione e orientamenti concordi sul piano nazionale.

La Conferenza Episcopale Italiana, pertanto, è segno autentico e autorevole di comunione della Chiesa in Italia¹¹; costituisce una rappresentanza legittima e qualificata del popolo di Dio che vive nel Paese¹²; promuove l'azione concorde dell'Episcopato italiano, in speciale sintonia con il Successore di Pietro, Vescovo di Roma e Primate d'Italia¹³.

⁷ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al Consiglio Permanente della C.E.I.*, 23.1.1979, in « Discorsi alla Conferenza Episcopale Italiana, 1979-1982 », ed. C.E.I., Roma 1982, n. 6, pag. 13.

⁸ PAOLO VI, *Discorso al Consiglio Permanente della C.E.I.*, 9.5.1974, in « Discorsi alla Conferenza Episcopale Italiana, 1974-1977 », ed. C.E.I., Roma 1977, n. 3, pag. 14.

⁹ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla XVII Assemblea Generale della C.E.I.*, 29.5.1980, vol. cit. n. 48, pag. 30.

¹⁰ Cfr. CODICE DI DIRITTO CANONICO (25.1.1983); cfr. anche l'*Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana* (18 febbraio 1984) e le conseguenti norme applicative.

¹¹ Cfr. PAOLO VI, *Discorso alla XI Assemblea Generale della C.E.I.*, 8.6.1974, vol. cit., n. 16, pag. 23.

¹² Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla XVII Assemblea Generale della C.E.I.*, 29.5.1980, vol. cit., n. 52, pag. 31.

¹³ Cfr. PAOLO VI, *Discorso alla XIII Assemblea Generale della C.E.I.*, 21.5.1976, vol. cit., n. 49, pag. 52; cfr. anche *Discorso all'Assemblea Generale della C.E.I.*, 14.4.1964, in « Discorsi alla Conferenza Episcopale Italiana, 1964-1973 », ed. C.E.I., Roma 1973, n. 8, pagg. 13-14.

CAPITOLO I

NATURA E COSTITUZIONE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

ART. 1

Natura

La Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) è l'unione permanente dei Vescovi delle Chiese che sono in Italia, i quali esercitano congiuntamente funzioni pastorali, anche con interventi legislativi, per promuovere la vita della Chiesa, sostenere la sua missione evangelizzatrice e sviluppare il suo servizio per il bene del Paese.

ART. 2

Personalità, sede e rappresentanza giuridica

§ 1. La Conferenza Episcopale Italiana, costituita in organismo permanente e dotata di proprio Statuto e Regolamento, è persona giuridica pubblica a norma dell'ordinamento canonico.

§ 2. La personalità giuridica della Conferenza è civilmente riconosciuta in forza delle vigenti norme concordatarie.

§ 3. La Conferenza ha la sua sede in Roma ed è giuridicamente rappresentata dal Presidente.

ART. 3

Finalità

§ 1. Allo scopo preminente di promuovere il bene della Chiesa e il suo servizio in Italia, la Conferenza favorisce l'affetto collegiale, la comunione fraterna e la formazione permanente dei Vescovi. Stimola inoltre l'azione concorde e la collaborazione fra le Chiese particolari, perché possano meglio adempiere la loro missione.

§ 2. La Conferenza, pertanto, attraverso la concorde professione della fede e la illuminata attenzione ai segni dei tempi:

- a) offre orientamenti in campo dottrinale e pastorale;
- b) svolge attività legislativa a norma del diritto;
- c) studia e regola iniziative concordate per promuovere l'evangelizzazione, la vita liturgica, la testimonianza della carità, l'attività ecumenica e missionaria;

d) sollecita e rivolge particolare cura alla formazione permanente dei presbiteri e dei diaconi e all'esercizio dei loro doveri e diritti a norma delle leggi canoniche, nel rispetto delle competenze degli Ordinari diocesani;

e) favorisce la vita consacrata e promuove le forme concrete per l'opportuna collaborazione tra i Vescovi e i Superiori Maggiori dei diversi istituti, a norma del diritto universale;

f) stimola la partecipazione corresponsabile dei laici alla vita ecclesiale e all'apostolato, promuovendo il discernimento dei carismi, la valorizzazione dei ministeri e la cooperazione all'apostolato gerarchico, secondo il diritto canonico e le esigenze della Chiesa in Italia.

ART. 4

Rapporti ecclesiali

§ 1. La Conferenza, nell'ambito delle sue competenze e nel perseguimento delle sue specifiche finalità, favorisce e coordina le relazioni della Chiesa in Italia con la Santa Sede.

§ 2. Il particolare legame che unisce la Chiesa in Italia al Papa, Vescovo di Roma e Primate d'Italia, qualifica in maniera peculiare la comunione della Conferenza con il Romano Pontefice.

§ 3. La Conferenza mantiene i debiti rapporti con il Nunzio Apostolico in Italia sia per quanto concerne le relazioni con la Sede Apostolica sia per quanto riguarda le relazioni con lo Stato Italiano.

§ 4. La Conferenza, per il tramite della Presidenza, promuove i rapporti con le Conferenze Episcopali delle altre nazioni, con particolare riguardo alle Conferenze Episcopali dell'Europa, e con gli organi di collegamento tra le medesime.

ART. 5

Rapporti con la società civile

§ 1. La Conferenza Episcopale Italiana sviluppa gli opportuni rapporti con le realtà culturali, sociali e politiche presenti in Italia, ricercando una costruttiva collaborazione con esse per la promozione dell'uomo e il bene del Paese.

§ 2. In vista delle stesse finalità orienta e coordina, all'occorrenza, i rapporti dei Vescovi diocesani e delle Conferenze Episcopali Regionali con le medesime realtà esistenti ai livelli locali.

§ 3. Nel rispetto delle debite competenze e per il tramite della Presidenza, la Conferenza tratta con le Autorità civili le questioni di

carattere nazionale che interessano le relazioni tra la Chiesa e lo Stato in Italia, anche in vista della stipulazione di intese che si rendessero opportune su determinate materie.

§ 4. Nelle materie ad essa eventualmente demandate da accordi concordatari tra la Santa Sede e lo Stato Italiano, la Conferenza agisce entro gli ambiti e secondo le procedure previsti dagli specifici mandati ricevuti dalla stessa Sede Apostolica.

ART. 6

Struttura

La C.E.I. è costituita dai Vescovi che, a norma del can. 450 § 1 del Codice di Diritto Canonico e dell'art. 7 del presente Statuto, sono membri di diritto della Conferenza. Essa si articola negli organi di cui all'art. 9 dello stesso Statuto.

ART. 7

Membri

§ 1. Sono membri di diritto della C.E.I. con voto deliberativo, a norma dei canoni 450 § 1 e 454 del Codice di Diritto Canonico:

- a) i Vescovi diocesani del territorio;
- b) coloro che per diritto sono ad essi equiparati;
- c) i Vescovi coadiutori, i Vescovi ausiliari e gli altri Vescovi che esercitano nel territorio italiano uno speciale incarico stabile a carattere nazionale a loro affidato dalla Sede Apostolica o dalla Conferenza Episcopale.

§ 2. Per l'approvazione o modifica dello Statuto, hanno voto deliberativo soltanto i Vescovi di cui al can. 454 § 1 del Codice di Diritto Canonico.

ART. 8

Competenze

§ 1. Nel quadro delle finalità di cui all'articolo 3, la C.E.I. ha competenza:

- a) nelle questioni di carattere nazionale che riguardano la vita, l'azione pastorale e la presenza della Chiesa in Italia, in conformità alle specifiche disposizioni del Codice di Diritto Canonico e sempre che non si tratti di materia per natura sua o per superiore disposizione riservata alla Sede Apostolica;

b) nelle materie ad essa demandate dal diritto universale o dalla Sede Apostolica o da accordi stipulati tra la Santa Sede e lo Stato Italiano.

§ 2. La C.E.I. è organo legislativo competente per tutto il territorio dello Stato Italiano alle condizioni di cui al can. 455 del Codice di Diritto Canonico.

§ 3. Adempimenti di carattere amministrativo previsti dal diritto universale, da disposizioni concordatarie o affidati da mandato della Sede Apostolica saranno attuati, salva diversa disposizione statutaria, dalla Presidenza della C.E.I., sentiti la Commissione per i problemi giuridici e, nelle questioni di maggiore importanza, il Consiglio Episcopale Permanente.

ART. 9

Organi

§ 1. Soggetto primario dei diritti e delle responsabilità, di cui agli artt. 3 e 8, è la Conferenza. Essa opera attraverso i seguenti organi:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Episcopale Permanente;
- c) la Presidenza;
- d) la Segreteria Generale;
- e) le Commissioni Episcopali;
- f) il Consiglio di Amministrazione.

§ 2. Alla Conferenza Episcopale Italiana sono organicamente collegate le Conferenze Episcopali Regionali.

§ 3. La Conferenza si avvale, inoltre, della collaborazione degli organismi di cui all'art. 45 del presente Statuto.

CAPITOLO II

L'ASSEMBLEA GENERALE

ART. 10

Attività della Conferenza

§ 1. La Conferenza Episcopale Italiana esercita la propria attività ordinariamente nelle sue Assemblee.

§ 2. Tenuto conto della sua peculiare configurazione, la Conferenza, in casi di particolare urgenza dichiarati dal Consiglio Episcopale Permanente, o dalla Presidenza qualora il Consiglio non possa riunirsi, può esercitare la propria attività a mezzo di consultazione delle Conferenze Episcopali Regionali o dei singoli membri per corrispondenza, salva sempre la norma canonica.

ART. 11

Sessioni ordinarie e straordinarie

§ 1. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno; in sessione straordinaria quando lo esigono problemi di particolare importanza.

§ 2. Per la validità delle sessioni è sufficiente la presenza della maggioranza assoluta dei membri della Conferenza, fatto salvo quanto prescritto dal can. 455 § 2 del Codice di Diritto Canonico.

ART. 12

Indizione e presidenza delle sessioni

Le sessioni dell'Assemblea sono indette, previa decisione del Consiglio Episcopale Permanente, dal Presidente e sono da lui presiedute.

ART. 13

Proposizione di argomenti

Ogni Conferenza Episcopale Regionale, ogni Commissione Episcopale e ciascun membro della Conferenza possono proporre, per il tramite del Presidente, argomenti da trattare nell'Assemblea Generale.

ART. 14

Diritti del Nunzio Apostolico

§ 1. Alle Assemblee Generali è invitato a partecipare il Nunzio Apostolico in Italia.

§ 2. Il Nunzio Apostolico in Italia ha diritto di chiedere, a nome della Santa Sede, la inclusione di particolari argomenti nell'ordine del giorno delle Assemblee Generali.

ART. 15

Vescovi emeriti e Invitati

§ 1. Alle Assemblee possono intervenire con voto consultivo i Vescovi emeriti.

§ 2. A giudizio del Consiglio Episcopale Permanente, possono essere invitati a intervenire alle stesse con voto consultivo presbiteri, diaconi, membri di istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica, laici.

ART. 16

Competenze dell'Assemblea

All'Assemblea compete:

a) approvare ed emanare istruzioni, dichiarazioni e documenti a nome della Conferenza Episcopale Italiana;

b) approvare i programmi pastorali della C.E.I. proposti dal Consiglio Episcopale Permanente;

c) come unico organo legislativo approvare ed emanare le deliberazioni giuridicamente vincolanti, a norma del can. 455 §§ 1-3 del Codice di Diritto Canonico e dell'art. 17 del presente Statuto;

d) approvare, all'occorrenza, una eventuale nuova redazione dello Statuto o sue parziali modifiche, il cui testo dovrà essere sottoposto alla *recognitio* della Sede Apostolica;

e) approvare e modificare il Regolamento di applicazione dello Statuto;

f) istituire le Commissioni Episcopali, modificarle e sopprimerle;

g) eleggere i Vice Presidenti della C.E.I. e i membri del Consiglio di Amministrazione;

h) eleggere i Presidenti delle Commissioni Episcopali;

i) decidere in via definitiva sulle relazioni e proposte elaborate dal Consiglio Episcopale Permanente e dalle Commissioni Episcopali;

l) approvare il bilancio annuale della C.E.I. e stabilire il contributo annuo a carico delle diocesi.

ART. 17

Deliberazioni vincolanti giuridicamente

§ 1. La Conferenza emette deliberazioni giuridicamente vincolanti soltanto nei seguenti casi:

a) quando ciò è previsto dal diritto universale;

b) quando ciò è concesso da un mandato speciale della Sede Apostolica, emanato *motu proprio* o su richiesta della C.E.I.

§ 2. In detti casi, i voti favorevoli devono raggiungere un numero non inferiore ai due terzi dei membri della Conferenza aventi diritto a voto deliberativo e devono essere espressi in riunione plenaria.

§ 3. Le deliberazioni hanno valore solo a seguito della *recognitio* della Sede Apostolica e, ordinariamente, diventano esecutive con la promulgazione mediante il « Notiziario » ufficiale della C.E.I., e dopo la *vacatio* di cui al can. 8 § 2 del Codice di Diritto Canonico.

ART. 18

Altre deliberazioni

Le altre deliberazioni sono prese dall'Assemblea con la maggioranza assoluta dei presenti votanti e, di regola, con suffragio scritto. A tali deliberazioni, quantunque giuridicamente non vincolanti, ogni Vescovo si atterrà in vista dell'unità e del bene comune, a meno che ragioni a suo giudizio gravi ne dissuadano l'adozione nella propria diocesi.

ART. 19

Deleghe dell'Assemblea

L'Assemblea Generale può delegare, in casi determinati e con regolare votazione, al Consiglio Episcopale Permanente o alla Presidenza o al Presidente la facoltà di compiere atti di competenza dell'Assemblea medesima, salve sempre le deliberazioni di cui all'articolo 17.

ART. 20

Elezioni di persone

Le elezioni di persone ai vari uffici sono fatte a norma del can. 119, 1° del Codice di Diritto Canonico, salvo particolari disposizioni contenute nel Regolamento, e con voto segreto.

CAPITOLO III

IL CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE

ART. 21

Composizione

Il Consiglio Episcopale Permanente si compone:

- a) del Presidente, dei Vice Presidenti e del Segretario Generale della Conferenza;
- b) dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali;
- c) dei Presidenti delle Commissioni Episcopali.

ART. 22

Sessioni ordinarie e straordinarie

§ 1. Il Consiglio Episcopale Permanente si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte l'anno; in sessione straordinaria ogni qualvolta la Presidenza lo riterrà opportuno.

§ 2. Per la validità delle sessioni del Consiglio è sufficiente la presenza dei due terzi dei membri.

ART. 23

Competenze

Il Consiglio Episcopale Permanente:

a) prende le decisioni che la Sede Apostolica o l'Assemblea ad esso demandano;

b) in casi gravi e urgenti, salvi i casi specificatamente riservati dalla norma canonica, emette, a nome proprio, le dichiarazioni e i documenti di cui all'articolo 16 a), purché approvati da almeno quattro quinti dei membri presenti. Nel rendere pubblici tali atti, ne darà contemporaneamente comunicazione ai membri della Conferenza, indicando i motivi per cui furono emessi;

c) delibera la convocazione delle sessioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea, fissandone il luogo, il tempo e la durata;

d) nei casi particolari, previsti dall'art. 10 § 2, delibera le consultazioni straordinarie;

e) sceglie e stabilisce gli argomenti dell'ordine del giorno delle sessioni dell'Assemblea, tenendo conto anche delle eventuali proposte delle Conferenze Episcopali Regionali, delle Commissioni Episcopali e dei membri della C.E.I., e designa i relatori degli argomenti da trattare nelle sessioni medesime;

f) nomina, su proposta della Presidenza, i Sottosegretari e l'Economo;

g) nomina, su proposta della Presidenza, i Coordinatori dei settori pastorali e i Direttori degli Uffici della Segreteria Generale;

h) approva gli statuti degli organismi pastorali o di apostolato operanti a livello nazionale e decide sulla erezione e soppressione delle associazioni pubbliche nazionali, a norma dei cann. 312 § 1, 2° e 320 § 2 del Codice di Diritto Canonico;

i) nomina o conferma i responsabili degli organismi nazionali, per i quali il diritto o gli statuti demandano alla C.E.I. la nomina stessa;

l) nomina o conferma o esprime il gradimento per la nomina dei presbiteri incaricati dell'assistenza religiosa agli organismi pasto-

rali o di apostolato operanti a livello nazionale. La nomina, la conferma e il gradimento per gli ecclesiastici hanno anche valore di « *missio canonica* »;

m) elegge i membri delle Commissioni Episcopali, salvo l'art. 16 h) del presente Statuto;

n) delibera la costituzione, la modifica e la soppressione degli altri organismi, di cui all'art. 45, ne approva lo statuto o regolamento e ne elegge i membri su proposta della Presidenza, a norma dell'art. 46 a);

o) approva, su proposta della Presidenza e sentito il Consiglio di Amministrazione, il piano organizzativo degli Uffici della Conferenza e la utilizzazione di enti e uffici pastorali o di apostolato già esistenti;

p) approva le relazioni periodiche delle Commissioni Episcopali; dà ad esse indicazioni riguardanti lo studio delle questioni e la elaborazione delle proposte da sottoporre, in via definitiva, all'approvazione dell'Assemblea o del Consiglio Episcopale Permanente; conferisce alle Commissioni stesse mandati esecutivi, a norma dell'art. 40 del presente Statuto;

q) approva le relazioni degli organismi di cui all'art. 46 c).

ART. 24

Riunione dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali

§ 1. Il Presidente della C.E.I. può convocare i Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali allo scopo di orientare e coordinare le attività delle Conferenze stesse e di consultarli su problemi pastorali, specialmente su quelli connessi con il territorio e con l'attività delle Regioni civili.

§ 2. Le conclusioni raggiunte nella riunione dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali otterranno efficacia giuridica se approvate dagli organi competenti della C.E.I., oppure se assunte su mandato speciale della Sede Apostolica.

ART. 25

Votazioni

Le deliberazioni del Consiglio Permanente, salvo quanto previsto dall'articolo 23 b), sono prese con la maggioranza dei due terzi dei presenti votanti e, se richiesto dal diritto o da almeno un terzo dei membri, con voto segreto.

CAPITOLO IV

LA PRESIDENZA

ART. 26

Composizione

§ 1. La Presidenza della C.E.I. si compone del Presidente, di tre Vice Presidenti e del Segretario Generale.

§ 2. Salvo casi riservati, partecipano alle riunioni i Sottosegretari e l'Economo senza diritto di voto.

ART. 27

Nomina del Presidente

§ 1. In considerazione dei particolari vincoli dell'Episcopato d'Italia con il Papa, Vescovo di Roma, la nomina del Presidente della Conferenza è riservata al Sommo Pontefice.

§ 2. Le funzioni di Pro-Presidente, ai sensi del can. 452 § 1 del Codice di Diritto Canonico, sono svolte dal Vice Presidente più anziano per elezione o per ordinazione o per età.

ART. 28

Funzioni del Presidente

Il Presidente dirige l'attività generale della Conferenza. In particolare gli compete:

- a) rappresentare giuridicamente la C.E.I.;
- b) tenere le relazioni tra la Conferenza e la Sede Apostolica, direttamente o per il tramite del Nunzio Apostolico, e riferire periodicamente a questa sulla vita della Chiesa e sulla situazione religiosa in Italia;
- c) tenere le relazioni tra la Conferenza e le Autorità civili nazionali;
- d) convocare, su deliberazione del Consiglio Episcopale Permanente, le sessioni dell'Assemblea e presiederle;
- e) convocare e presiedere il Consiglio Episcopale Permanente;
- f) convocare almeno una volta l'anno i Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali;

g) in casi di particolare gravità e urgenza, prendere deliberazioni straordinarie, sulle quali riferirà al Consiglio Episcopale Permanente.

ART. 29

Compiti della Presidenza

La Presidenza della Conferenza:

a) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Episcopale Permanente;

b) prepara l'ordine del giorno per i lavori del Consiglio Episcopale Permanente;

c) coordina, per il tramite di uno dei Vice Presidenti, i lavori delle Commissioni Episcopali;

d) esprime il gradimento per le candidature alla presidenza degli organismi pastorali o di apostolato operanti a livello nazionale;

e) per il tramite di uno dei Vice Presidenti, mantiene e coordina i rapporti con le Conferenze Episcopali delle altre nazioni e con gli organi di collegamento tra le medesime;

f) tratta con i competenti organi civili, a norma dell'art. 5 del presente Statuto;

g) designa il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

h) nei casi particolari, previsti dall'art. 10 § 2, delibera le consultazioni straordinarie;

i) in casi gravi e urgenti prende, a nome proprio, le deliberazioni per sé spettanti al Consiglio Episcopale Permanente, con l'obbligo di riferire, appena possibile, al Consiglio medesimo. Nel rendere pubbliche tali deliberazioni, ne darà contemporaneamente comunicazione ai membri della Conferenza.

CAPITOLO V

LA SEGRETERIA GENERALE

ART. 30

Composizione

§ 1. La Segreteria Generale della C.E.I. si compone del Segretario Generale, di uno o più Sottosegretari e dell'Economo che può anche essere un laico.

§ 2. La Segreteria Generale si avvale dell'opera di Coordinatori di settore pastorale e si articola in vari Uffici e Servizi.

ART. 31

Nomina del Segretario Generale, dei Sottosegretari e dell'Economo

§ 1. Il Vescovo Segretario Generale è nominato dal Sommo Pontefice su proposta della Presidenza, sentito il Consiglio Permanente.

§ 2. I Sottosegretari e l'Economo sono nominati dal Consiglio Episcopale Permanente.

ART. 32

Funzioni del Segretario Generale

Il Segretario Generale svolge le sue funzioni in tutte le attività della Conferenza, promuovendone lo sviluppo e il coordinamento. In particolare:

- a) coadiuva il Presidente e la Presidenza nell'adempimento delle loro funzioni;
- b) indirizza e coordina l'attività dei Sottosegretari e dei Coordinatori di settore e dirige gli Uffici e i Servizi di Segreteria;
- c) fornisce alle Commissioni Episcopali e agli organismi, di cui all'art. 45, le informazioni e i dati di cui abbisognano per il loro lavoro;
- d) cura che vengano redatti i verbali delle riunioni dei vari organi della C.E.I. e provvede alla tenuta dell'archivio;
- e) cura i rapporti tra la C.E.I. e le singole Conferenze Episcopali Regionali, e ne riunisce i Segretari almeno una volta l'anno;
- f) mantiene i contatti con le Segreterie delle Conferenze Episcopali di altre nazioni e degli organi di collegamento tra le medesime.

ART. 33

Funzioni dei Sottosegretari

I Sottosegretari collaborano con il Segretario Generale nelle attività di sua competenza, lo sostituiscono in caso di necessità e ne fanno le veci in caso di ufficio vacante.

CAPITOLO VI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 34

Composizione

§ 1. Il Consiglio di Amministrazione della C.E.I. si compone:

- a) di un Presidente designato a norma dell'art. 29 g);
- b) di quattro Vescovi eletti dall'Assemblea.

§ 2. Il Segretario è eletto dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 35

Funzioni dell'Economo

L'Economo esercita le sue funzioni nell'ambito della Conferenza ai sensi del titolo II del libro V del Codice di Diritto Canonico; fornisce al Consiglio di Amministrazione tutti gli elementi contabili dallo stesso richiesti.

ART. 36

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno. Esso sovrintende a tutte le attività economiche della Conferenza a norma dei titoli II e III del libro V del Codice di Diritto Canonico, e in particolare:

- a) dà indicazioni per incrementare e coordinare le fonti di finanziamento;
- b) controlla la gestione amministrativa interna della Conferenza e degli organismi da essa dipendenti, servendosi anche dell'opera dei Revisori dei conti;
- c) stabilisce i criteri per la tenuta della contabilità di tutti gli organi dipendenti dalla Conferenza;
- d) elabora i bilanci preventivi e consuntivi della Conferenza e li presenta alla Presidenza; sottopone all'Assemblea i bilanci consuntivi per l'approvazione;
- e) propone la conferma o la modifica del contributo annuo da parte delle diocesi e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- f) dà il parere preventivo sui programmi ordinari e straordinari di attività delle Commissioni e degli Uffici della Conferenza, per quanto riguarda la parte economica;

g) esamina ogni altra questione ad esso demandata dalla Presidenza.

ART. 37

Revisori dei conti

I Revisori dei conti sono nominati dal Consiglio Episcopale Permanente su proposta della Presidenza.

ART. 38

Mezzi economici

I mezzi economici per l'attività della C.E.I. provengono:

- a) dai redditi del patrimonio della C.E.I.;
- b) da un contributo annuo a carico delle diocesi, proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea;
- c) da eventuali contributi di enti e di privati, da lasciti e donazioni.

ART. 39

Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento o soppressione della C.E.I. i suoi beni saranno devoluti alla Sede Apostolica.

CAPITOLO VII

COMMISSIONI EPISCOPALI E ALTRI ORGANISMI

ART. 40

Costituzione e natura delle Commissioni Episcopali

§ 1. La C.E.I., per studiare e formulare la soluzione dei problemi relativi alle finalità di cui all'art. 3, costituisce nel suo seno Commissioni Episcopali con carattere di stabilità. Queste pertanto hanno compiti di studio, di proposta e di animazione; per loro natura non hanno potestà deliberativa né funzioni esecutive.

§ 2. Alle Commissioni Episcopali spetta:

- a) esaminare i problemi specifici relativi alle varie finalità della

Conferenza, dando priorità alle indicazioni dell'Assemblea e del Consiglio Episcopale Permanente;

b) formulare le soluzioni sottoponendo conclusioni e proposte al Consiglio Episcopale Permanente;

c) promuovere per mandato dello stesso Consiglio le opportune iniziative.

ART. 41

Elezioni dei membri, del Presidente e del Segretario

§ 1. I membri delle Commissioni Episcopali sono eletti dal Consiglio Episcopale Permanente, a norma dell'art. 23 m).

§ 2. Il Presidente di ciascuna Commissione Episcopale è eletto dall'Assemblea su una lista di nomi proposta dalla Presidenza, sentiti i Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali. Egli fa parte del Consiglio Episcopale Permanente.

§ 3. Il Segretario di ciascuna Commissione Episcopale è eletto dai membri della Commissione nel proprio ambito.

§ 4. Le Commissioni si riuniscono periodicamente, secondo le esigenze pastorali.

ART. 42

Esperti

Le Commissioni Episcopali si avvalgono dell'opera di esperti, presbiteri, diaconi, membri di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica, laici.

ART. 43

Riunioni periodiche dei Presidenti

Per il coordinamento dell'attività delle Commissioni Episcopali, la Presidenza della C.E.I. indice riunioni periodiche dei Presidenti delle medesime, a norma dell'art. 29 c).

ART. 44

Relazione al Consiglio Episcopale Permanente

Le Commissioni riferiscono sulle loro attività al Consiglio Episcopale Permanente, informandone preventivamente la Presidenza.

ART. 45

Altri organismi

§ 1. Oltre alle Commissioni Episcopali, la Conferenza costituisce, su delibera del Consiglio Episcopale Permanente, altri organismi composti di Vescovi, presbiteri, diaconi, membri di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica, laici, con compiti di studio e di promozione in particolari settori pastorali. Tali organismi hanno carattere di stabilità.

§ 2. Il Consiglio Episcopale Permanente può anche costituire Comitati con analoga composizione, ma con carattere provvisorio, per l'attuazione di particolari iniziative.

ART. 46

Statuti o regolamenti particolari

Gli organismi di cui al precedente articolo sono ordinati da propri statuti o regolamenti, approvati dal Consiglio Episcopale Permanente.

Tali statuti o regolamenti devono determinare:

a) la composizione degli organismi, fermo restando che sia il Vescovo Presidente sia i Vescovi membri devono essere eletti dal Consiglio Episcopale Permanente;

b) la loro specifica competenza e il loro funzionamento;

c) l'obbligo di presentare per l'approvazione ai competenti organi statutari della C.E.I. il piano di attività ed eventuali documenti o dichiarazioni che intendessero pubblicare;

d) l'impegno di riferire sulla loro attività al Consiglio Episcopale Permanente, per il tramite del proprio Presidente, ogni volta che ne siano richiesti o essi medesimi lo ritengano opportuno;

e) le forme di raccordo con la Segreteria Generale della C.E.I. e i suoi Uffici.

CAPITOLO VIII

LE CONFERENZE EPISCOPALI REGIONALI

ART. 47

Collegamento e autonomia

§ 1. Le Conferenze Episcopali Regionali, costituite per promuovere un'azione pastorale comune tra le Chiese particolari di una medesima

Regione ecclesiastica e per favorire i mutui rapporti tra i Vescovi, sono organicamente collegate con la C.E.I.

§ 2. Esse, nell'ambito della loro autonomia, coordinano con la Conferenza Nazionale le attività pastorali ed esprimono suggerimenti e proposte utili alla vita della Chiesa in Italia.

§ 3. Nelle Regioni in cui esistono più province ecclesiastiche, le Conferenze Episcopali Regionali, nel rispetto delle loro competenze, ne favoriscono la reciproca intesa e l'opportuna collaborazione.

ART. 48

Rapporti con le componenti ecclesiali

Le Conferenze Episcopali Regionali promuovono e accolgono la collaborazione dei presbiteri, dei diaconi, dei membri di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica, dei laici, attraverso i loro organi istituzionali regionali.

ART. 49

Rapporti con le realtà sociali

Le Conferenze Episcopali Regionali mantengono rapporti con le autorità civili e con le realtà sociali, culturali e politiche delle Regioni civili, al fine di contribuire, in spirito di sincera collaborazione, alla promozione umana delle popolazioni delle Regioni stesse.

ART. 50

Vescovi emeriti

Le Conferenze Episcopali Regionali tengano in conveniente considerazione i Vescovi che hanno terminato il loro mandato e risiedono nella Regione ecclesiastica. Questi possono intervenire alle sedute della Conferenza con voto consultivo.

ART. 51

Cariche

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario devono essere eletti dai membri delle singole Conferenze. Sono eleggibili alla carica di Presidente i Vescovi diocesani e i Vescovi Coadiutori.

ART. 52
Presidenza

Il Presidente definisce o approva l'ordine del giorno delle riunioni, tenendo presenti le proposte dei membri della Conferenza, e ne dirige lo svolgimento. In caso di sua assenza, lo sostituisce il Vice Presidente.

ART. 53
Delegati regionali

§ 1. Le Conferenze Episcopali Regionali eleggono i Vescovi delegati per i vari settori di attività pastorale, per quanto possibile corrispondenti ai settori propri delle Commissioni Episcopali della Conferenza Nazionale, o per altri specifici campi di attività. Essi terranno gli opportuni collegamenti con i relativi organi statuari della C.E.I.

§ 2. Le stesse Conferenze, su proposta dei Vescovi delegati, designano un incaricato/a regionale per ogni settore di attività pastorale.

ART. 54
Validità delle riunioni

Per la validità delle riunioni delle Conferenze Episcopali Regionali è necessaria la presenza dei due terzi dei membri effettivi.

ART. 55
Deliberazioni

§ 1. Per le deliberazioni di interesse generale nella Regione occorre il consenso dei due terzi dei membri della Conferenza.

§ 2. Non è consentito il voto per delega.

§ 3. Le deliberazioni hanno efficacia nelle singole diocesi se promulgate dal rispettivo Vescovo.

CAPITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 56

Durata delle cariche

§ 1. Tutte le cariche elettive a carattere direttivo in seno agli organi della C.E.I. hanno la durata di cinque anni e, ad eccezione delle cariche della Segreteria Generale, non sono immediatamente rinnovabili.

§ 2. Le cariche elettive a carattere non direttivo in seno agli organi della C.E.I. hanno la durata di cinque anni e possono essere rinnovate per un secondo quinquennio consecutivo.

ART. 57

Regolamenti

La C.E.I. e le Conferenze Episcopali Regionali possono darsi propri Regolamenti in conformità al presente Statuto.

ART. 58

Interpretazione dello Statuto e del Regolamento

Per dirimere eventuali incertezze in merito all'interpretazione dello Statuto e del Regolamento, provvederà il Consiglio Episcopale Permanente, sentito il parere della Commissione per i problemi giuridici. Spetta al Segretario Generale fornire tutti gli elementi di giudizio.

ART. 59

« Recognitio » della Santa Sede

Il presente Statuto e le sue eventuali modifiche avranno validità solo a seguito della *recognitio* della Sede Apostolica. Esso entrerà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione mediante il « Notiziario » ufficiale della C.E.I.